



**REGOLAMENTO DI STRUTTURA
ORGANIZZATIVA E DI FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI TECNICHE**

**APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO FEDERALE
DEL 27-28/10/2018**



REGOLAMENTO DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI TECNICHE

Il presente Regolamento disciplina la struttura organizzativa e il funzionamento delle Commissioni Tecniche istituite e/o istituende dal Consiglio Federale F.I.E. a norma dell'Art. 26 dello Statuto Federale

Art. 1 – Ordinamento

Gli Organi Tecnici delle commissioni tecniche si compendiano in:

1) **Commissione Tecnica Federale**

Composta da:

- a) Commissario Tecnico Federale
- b) Commissario Tecnico Regionale
- c) Delegato Tecnico Territoriale
- d) Tecnici Specialisti Federali

2) **Commissione Tecnica Regionale**

Composta da:

- a) Commissario Tecnico Regionale
- b) Tecnici Specialisti Regionali
- c) Commissari di Gara, Giudici di Gara, Cronometristi (solo per le commissioni sportive)

3) **Delegato Tecnico Territoriale**

Art. 2 – Nomine e Immissioni nella carica

Le figure sopra elencate vengono nominate dai vari organi competenti come segue:

- 1) **Commissario Tecnico Federale**: è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, che raccoglie i curriculum dei candidati presso i vari Comitati Regionali. Dura in carica quanto il Consiglio Federale che ha effettuato la nomina, ed è rinominabile per un massimo di due mandati consecutivi. Il Consiglio Federale può revocare, con delibera motivata, il mandato al Commissario Tecnico Federale e sostituirlo con altro Commissario. Il Commissario Tecnico Federale partecipa alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto, ma con diritto di parola per quanto concerne gli argomenti del proprio settore, provvede su richiesta del Consiglio Federale stesso, a relazionare in merito all'attività della propria Commissione. La carica di Commissario Tecnico Federale non è compatibile e cumulabile con quella di Commissario Tecnico Regionale per la stessa Commissione.
- 2) **Commissario Tecnico Regionale**: Qualora se ne ravveda la necessità, il Commissario Tecnico Federale chiede al Comitato Regionale la formazione della Commissione Tecnica Regionale, il Comitato Regionale ha 90 giorni di tempo per istituirla. Il Commissario Tecnico Regionale è nominato dal Consiglio Regionale, tenuto conto delle indicazioni del Commissario Tecnico Federale, scelto tra i tesserati F.I.E. di provate competenze nello specifico settore operativo. Dura in carica quanto il Consiglio Regionale che ha effettuato la nomina ed è rinominabile. Il Consiglio Regionale, con delibera motivata, può revocare il mandato al Commissario Tecnico Regionale, sentito il parere del Commissario Tecnico Federale, e sostituirlo con altro Commissario. Il Commissario Tecnico Regionale partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale senza diritto di voto, ma con diritto di parola per



- quanto concerne gli argomenti del proprio settore, provvede su richiesta del Consiglio Regionale stesso, a relazionare in merito all'attività della propria Commissione.
- 3) **Delegato Tecnico Territoriale**: È nominato dal Commissario Tecnico Federale qualora l'attività della Commissione Tecnica coinvolga un territorio privo di Comitato Regionale. La nomina deve essere approvata dal Consiglio Federale. Dura in carica quanto il Consiglio Federale che ha effettuato la nomina ed è rinominabile. La funzione può essere conferita ad interim al Commissario Tecnico Federale o ad un Commissario Tecnico Regionale.
 - 4) **Tecnici Specialisti**: I Commissari Tecnici Federali e/o Regionali potranno nominare, quali collaboratori, dei Tecnici Specialisti affidando loro particolari funzioni. I Tecnici Specialisti rispondono direttamente ai rispettivi Commissari. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere Tecnici specialisti i tecnici informatici, i gestori delle attrezzature in carico alle Commissioni, i segnasentieri ecc.
 - 5) **Giudici di Gara, Commissari di Gara, Cronometristi**: le Commissioni Tecniche Sportive hanno nei loro quadri funzionali anche personale tecnico adibito alla gestione operativa e/o organizzativa delle attività agonistiche. Tali figure sono scelte tra i tesserati FIE con provate competenze nel settore sportivo. Sono immessi in attività con nomina del Consiglio Federale su proposta del Commissario Federale. Per alcuni figure è necessario il superamento di apposito esame secondo le disposizioni del Regolamento Tecnico della specifica Commissione Tecnico Sportiva.

Tutte le cariche e le figure sopra riportati e descritti sono compatibili con tutte le altre cariche Federali e Regionali, salvo dove è espressamente indicata l'incompatibilità.

Art. 3 – Compiti delle Commissioni Tecniche

- 1) Le Commissioni Tecniche Federali hanno il compito di:
 - a) dare attuazione, oltre che ai compiti generali della funzione, anche agli specifici programmi e progetti a loro affidati dal Presidente e/o dal Consiglio Federale
 - b) promuovere e coordinare l'attività del proprio ambito sia a livello Federale che Regionale e tra le Associazioni affiliate
 - c) emanare - entro sei mesi dalla loro istituzione - i Regolamenti Tecnici, e gli eventuali aggiornamenti periodici, necessari per il funzionamento della Commissione e delle relative attività, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Federale prima della loro entrata in vigore
 - d) predisporre tutto il materiale didattico occorrente per la formazione delle figure necessarie all'attività della Commissione Tecnica, organizzando appositi corsi di abilitazione e/o aggiornamento per le varie figure e i vari Tecnici Specialistici e per tutti gli incarichi necessari (Commissari, Giudici, Cronometristi ecc.)
 - e) predisporre il calendario annuale delle attività e delle manifestazioni sia a carattere nazionale che Regionale. I Calendari dovranno essere adeguatamente pubblicizzati, sicuramente sui siti internet FIE sia Federale che Regionali, affinché possano essere portati a conoscenza delle Associazioni Affiliate e del potenziale pubblico interessato.
 - f) nominare un Tesoriere che sarà responsabile della gestione economica della Commissione; detto responsabile avrà il compito di predisporre i programmi, i progetti annuali e i relativi conti economici preventivi e consuntivi da sottoporre alla verifica e all'approvazione del Consiglio Federale allo scopo di inserire i bilanci delle relative commissioni nei Bilanci Federali Consuntivi e Preventivi. (Art. 26 – SF paragrafo 4 – Le Commissioni Tecniche Federali non hanno autonomia patrimoniale essendo parte integrante del Bilancio Federale)
 - g) le Commissioni Tecniche Sportive hanno il compito di esercitare il potere arbitrale e disciplinare su qualsiasi controversia e/o contestazione tecnica sportiva tra Atleti e/o tra Associazioni, segnalando al Consiglio Federale e al Collegio dei Provvisori le decisioni assunte, per un loro opportuno controllo di merito.



h) le Commissioni Tecniche tengono un Registro Nazionale dove vengono riportati gli elenchi dei Commissari di Gara, Giudici di Gara, Cronometristi e dei Tecnici Organizzativi e Specialisti (ove presenti nella varie discipline sportive), sia che essi abbiano abilitazione nazionale che regionale, nonché degli Accompagnatori di Escursionismo e Ciclo Escursionismo di qualsiasi livello, dei Segnasentieri e di tutte le figure necessarie al funzionamento delle Commissioni stesse, in considerazione delle specifiche Norme riportate nei vari Regolamenti Tecnici.

2) Alle Commissioni Tecniche Regionali sono affidati compiti analoghi a quelli riservati alle Commissioni Tecniche Federali, limitatamente al territorio di competenza, in stretta osservanza delle disposizioni emanate dal Commissario Tecnico Federale.

Art. 4 – Struttura Organizzativa Interna

Le Commissioni Tecniche Federali e Regionali, nei limiti delle risorse umane disponibili, sono strutture collegiali, all'interno delle quali devono operare figure con attribuzioni e competenze specifici. Le figure possono anche essere accorpate ad eccezione del Commissario Tecnico che potrà avere esclusivamente tale incarico.

- a) **Commissario Tecnico** – è per sua natura il responsabile e il coordinatore dell'intera struttura; il Commissario Tecnico Federale dipende funzionalmente e gerarchicamente dal Presidente Federale, mentre il Commissario Tecnico Regionale dipende funzionalmente dal Commissario Tecnico Federale e gerarchicamente dal Presidente Regionale;
- b) **Segretario** – ha il compito di produrre, conservare e catalogare i documenti, gestire i regolamenti, provvedendo alla loro divulgazione, curare la stesura dei Calendari, raccogliendo le dovute informazioni dall'intero apparato federale, associazioni comprese; gestisce i rapporti con la rispettiva Segreteria (federale o regionale) dalla quale dipende funzionalmente, viene nominato dal Commissario Tecnico di riferimento sentito il parere del rispettivo Segretario (Federale o Regionale).
- c) **Tesoriere** – cura la gestione amministrativo-finanziaria con delega operativa; è responsabile della stesura dei documenti finanziari (rendiconti e preventivi); controlla il rispetto del Budget; dipende funzionalmente dal proprio Tesoriere (federale o regionale); viene nominato dal Commissario Tecnico di riferimento sentito il parere del rispettivo Tesoriere (Federale o Regionale).
- d) **Responsabile Logistica** – è il responsabile del magazzino e delle attrezzature in dotazione alla Commissione; provvede alla gestione dell'inventario con indicazione della dislocazione delle attrezzature; viene nominato dal Commissario Tecnico di riferimento.

Le figure, di cui ai punti b), c), d), dovranno essere assegnati entro tre mesi dalla nomina del Commissario Tecnico. Una volta stabilito l'organigramma definitivo dovrà essere data comunicazione ai Consigli competenti per la ratifica.

A ratifica avvenuta la composizione delle Commissioni verrà pubblicizzata sul sito Federale e Regionale di riferimento